



Decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese

Disegno

**(Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione
dell'economia digitale)**

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2022¹,
decreta:*

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 129a Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese

¹ La Confederazione può emanare per i grandi gruppi di imprese prescrizioni concernenti un'imposizione nello Stato di commercializzazione e un'imposizione minima.

² A tal fine si basa su standard e prescrizioni modello internazionali.

³ Per tutelare gli interessi dell'economia nazionale, la Confederazione può derogare:

- a. ai principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione come pure al principio dell'imposizione secondo la capacità economica di cui all'articolo 127 capoverso 2;
- b. alle aliquote massime di cui all'articolo 128 capoverso 1;
- c. alle prescrizioni concernenti l'esecuzione secondo l'articolo 128 capoverso 4 primo periodo;
- d. alle esclusioni dall'armonizzazione fiscale di cui all'articolo 129 capoverso 2.

¹ FF 2022 1700

² RS 101

Art. 197 n. 15³

15. Disposizioni transitorie dell'art. 129a (Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese)

¹ Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni concernenti l'imposizione minima di grandi gruppi di imprese che saranno necessarie fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge.

² A tal fine osserva i principi seguenti:

- a. le prescrizioni sono applicabili alle unità operative di un gruppo di imprese multinazionale che consegue una cifra d'affari annua consolidata di almeno 750 milioni di euro;
- b. se in Svizzera o in un'altra Giurisdizione fiscale le imposte determinanti delle unità operative sono complessivamente inferiori all'imposizione minima all'aliquota del 15 per cento degli utili determinanti, per compensare la differenza tra l'aliquota d'imposta effettiva e quella minima la Confederazione preleva un'imposta integrativa;
- c. sono determinanti in particolare le imposte dirette contabilizzate nel conto economico delle unità operative;
- d. l'utile determinante di un'unità operativa corrisponde all'utile o alla perdita calcolati per il conto annuale consolidato del gruppo di imprese secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto, prima di dedurre le transazioni tra le unità operative e tenuto conto di altre correzioni. Gli utili e le perdite correlati al traffico marittimo internazionale non sono presi in considerazione;
- e. l'aliquota d'imposta effettiva di una Giurisdizione fiscale è calcolata dividendo la somma delle imposte determinanti di tutte le unità operative in questa Giurisdizione fiscale per la somma degli utili determinanti di queste unità operative;
- f. l'imposta integrativa di una Giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente con l'aliquota dell'imposta integrativa;
- g. l'utile eccedente di una Giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa Giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali;
- h. l'aliquota dell'imposta integrativa di una Giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra il 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva;
- i. in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità all'imposizione ridotta;

³ Il numero definitivo delle presenti disposizioni transitorie sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

- j. in caso di imposizione ridotta in un'altra Giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa superiore svizzera e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere;
- k. l'imposta integrativa non può essere fatta valere come spesa ai fini delle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni.

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni complementari per l'attuazione dell'imposizione minima, riguardanti in particolare:

- a. la considerazione di particolari rapporti tra imprese;
- b. la procedura e i rimedi giuridici;
- c. le disposizioni penali conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale;
- d. le disposizioni transitorie.

⁴ Se lo ritiene necessario per l'attuazione dell'imposizione minima, il Consiglio federale può derogare ai principi di cui al capoverso 2. Può dichiarare applicabili le prescrizioni modello internazionali e le relative regolamentazioni. Può delegare tali competenze al Dipartimento federale delle finanze.

⁵ Le prescrizioni sull'imposta integrativa sono eseguite dai Cantoni sotto la vigilanza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per compensare l'onere amministrativo derivante dall'esecuzione delle prescrizioni.

⁶ Il gettito lordo dell'imposta integrativa spetta per il 75 per cento ai Cantoni cui le unità operative appartengono fiscalmente. I Cantoni tengono adeguatamente conto dei Comuni. Il gettito lordo dell'imposta integrativa su attività esentate dall'imposta sull'utile delle unità operative di Confederazione, Cantoni e Comuni spetta al rispettivo ente pubblico.

⁷ Nell'ambito della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri, la quota del gettito lordo dell'imposta integrativa spettante ai Cantoni è tenuta in considerazione come entrata fiscale supplementare.

⁸ La Confederazione utilizza la propria quota del gettito lordo dell'imposta integrativa, al netto delle maggiori uscite per la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri generate dall'imposta integrativa, per promuovere ulteriormente l'attrattiva della piazza economica svizzera.

II

¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Qualora sia accettato da Popolo e Cantoni, il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2024.

